



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Chioggia**

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia:

- VISTA** la nota n°49657 in data 29/11/2019 assunta a prot. 31550 in data 29/11/2019 del Provveditorato Interregionale OO.PP. competente, con la quale si dà mandato al Consorzio Venezia Nuova di provvedere alla rimodulazione del servizio di gestione del canale navigabile in considerazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- VISTA** l'istanza prot. 16080 UCE/MGA/bch in data 09/12/2019 del Consorzio Venezia Nuova assunta al prot. n.32248 in data 09/12/2019, con la quale è stata chiesta la proroga dell'ordinanza 65/2018 in data 28/11/2018 della Capitaneria di porto di Chioggia, nonché , la regolamentazione della navigazione durante le operazioni di movimentazione delle paratoie alla bocca del porto di Chioggia, in programma dal 01/01/2020 al 30/04/2020;
- VISTA** l'ordinanza n°65/2018 in data 28/11/2018, con la quale si disciplina la navigazione tra le dighe di accesso al porto di Chioggia durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione del sistema Mo.S.E.;
- VISTA** l'autorizzazione n. 61/2019 in data 19/12/2019 di questa Capitaneria di Porto relativa alle attività di movimentazione delle n. 04(quattro) paratoie alla bocca del porto di Chioggia;
- VISTA** l'Ordinanza n°20/2011 e ss.mm.ii. in data 18/05/2011 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e dei galleggianti nel Porto di Chioggia";
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare la navigazione al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e di prevenire eventuali incidenti a salvaguardia della vita umana in mare, nonché di garantire contemporaneamente il regolare svolgimento dei lavori;
- CONSIDERATO:** che il cronoprogramma delle attività in questione potrebbe comunque subire modifiche dovute a situazioni non preventivabili;
- TENUTO CONTO:** che per l'esecuzione delle operazioni di ispezione e movimentazione la società istante, nell'ambito della propria valutazione del rischio, ha individuato i limiti operativi necessari per garantire la sicurezza delle maestranze, delle infrastrutture di cantiere e delle unità in transito;
- SENTITA** la locale Corporazione Piloti;
- VISTI** gli atti in possesso della Capitaneria di Porto di Chioggia;
- VISTA:** la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI gli artt. 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

R E N D E N O T O

che i lavori per la realizzazione del sistema Mo.S.E presso la bocca di porto di Chioggia proseguiranno fino alla data del 31/12/2021.

Le attività suddette, eseguite dalle imprese all'uopo incaricate dal Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. – Ufficio Salvaguardia OO.MM. di Venezia, verranno effettuate con le modalità e nei tempi di seguito indicati:

1. Dal 01/01/2020 al 30/04/2020 verranno eseguiti dei test di sollevamento di n.04 (quattro) paratoie poste sul lato sud del canale (come meglio specificato nell'allegato1 parte integrante del presente provvedimento), al fine di verificarne il comportamento in condizioni di mare mosso, molto mosso o agitato.
Il cronoprogramma con le date e gli orari dei test in parola verrà reso noto a seguito di comunicazione che il soggetto realizzatore dell'opera avrà cura di far pervenire con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'avvio della prova stessa a questa Autorità Marittima, che ne curerà l'immediata pubblicazione mediante sito web istituzionale www.guardiacostiera.it/chioggia alla sezione "Ordinanze e avvisi".
2. Dal 01/05/2020 al 31/12/2021 proseguiranno le normali attività di cantiere nelle aree all'uopo individuate e delimitate come meglio indicato nell'allegato 2 parte integrante del presente provvedimento.

O R D I N A

Articolo 1

Nei periodi e nelle aree di cui al "Rende Noto" tutte le unità in transito devono navigare esclusivamente nel canale all'uopo individuato, a motore oppure contemporaneamente a vela e motore, secondo il disposto della Regola 25.e della COLREG, a lento moto, alla minima velocità consentita dalla manovra e comunque non superiore ai 13 km/h.

Le predette unità, inoltre, dovranno prestare continuo ascolto radio sui canali 16 e 14 VHF e fare la massima attenzione a eventuali segnalazioni, anche provvisorie, predisposte lungo il canale. Eventuali segnalazioni/avvisi che potranno giungere dall'Autorità Marittima e/o dalle unità preposte alla sorveglianza, riguardanti la presenza di operatori subacquei, corpi morti, boe, cavi d'ancoraggio ed ogni altro elemento tale da costituire pericolo per la navigazione.

Nelle aree di cantiere individuate e delimitate da idoneo segnalamento marittimo diurno e notturno come predisposto dal direttore dei lavori e/o responsabile alla sicurezza designato (come da planimetrie allegate 1 e 2) è vietata la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, nonché l'esercizio della pesca o di qualsiasi attività nautica o mestiere marittimo con qualunque tipo di unità.

I divieti di cui sopra non si applicano alle unità della Guardia Costiera, delle FF.PP. e di soccorso impegnate nei servizi d'istituto.

Articolo 2

Durante i periodi di movimentazione delle paratoie che saranno resi noti con le modalità sopra emarginate, fatte salve le normali limitazioni previste dai locali regolamenti vigenti nonché eventuali deroghe oggetto di preventiva valutazione da parte dell'Autorità Marittima di concerto con il Consorzio Venezia Nuova, la navigazione nel canale individuato dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti limiti aggiuntivi:

Per le sole unità di stazza uguale o superiore a 500 GT il transito nel predetto canale navigabile, dovrà avvenire:

- in caso di partenza dal porto, con la presenza del pilota a bordo e l'assistenza del rimorchiatore portuale, il cui cavo dovrà essere voltato, dal posto d'ormeggio fino all'opera foranea denominata "lunata" (ZONA A e ZONA B regolamento rimorchio);
- in caso di arrivo in porto, con la presenza del pilota a bordo e l'assistenza del rimorchiatore portuale, il cui cavo dovrà essere voltato, tra l'opera foranea denominata "lunata" e il Forte San Felice (ZONA A).

Sono esentate dall'obbligo del rimorchio previsto al precedente punto le seguenti unità:

- rimorchiatori;
- navi da crociera fluviali;
- unità impiegate nelle operazioni del cantiere Mose.

Al fine di garantire costantemente la sicurezza della navigazione, nonché il continuo coordinamento tra gli interventi di cui al "rende noto" e l'operatività portuale, la Commissione Accosti sarà integrata per l'intero arco temporale in questione da un rappresentante all'uopo designato dal soggetto realizzatore dell'infrastruttura in questione. La commissione Accosti in composizione integrata, tenuto conto delle previsioni di ingresso/uscita delle navi nel/dal porto di Chioggia per il giorno successivo a quello di convocazione, valuterà la sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'attraversamento del canale di navigazione presso la bocca del porto di Chioggia da parte delle singole unità navali interessate.

Articolo 3

In considerazione della particolare vicinanza tra le aree di cantiere e il canale di transito il Consorzio Venezia Nuova, al fine di garantire in loco la sicurezza della navigazione, predispone un servizio di vigilanza a mezzo di unità navale, con i seguenti compiti specifici:

- verificare quotidianamente presso la bocca di porto il corretto posizionamento e funzionamento dei segnalamenti marittimi (diurni e notturni) che individuano le aree di cantiere e il canale navigabile;
- mantenere un continuo contatto radio (utilizzando i canali 14 e 16 VHF) con la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Chioggia.

A seguito del pattugliamento deve essere prontamente comunicata alla citata Sala Operativa ogni possibile anomalia/criticità riscontrata, in modo da consentire la valutazione della situazione in atto e l'eventuale adozione delle opportune azioni del caso.

Ogni unità adibita al servizio di vigilanza deve essere iscritta nei registri della proprietà navale previsti dal codice della navigazione e deve:

- disporre di tutte le dotazioni già previste dalla propria certificazione di sicurezza;

- essere munita di apparato radio VHF marino di tipo omologato, di apparato radar e di apparato AIS (Automatic Identification System) in classe B;
- essere ben individuabile, anche tramite la scritta “UNITÀ ASSISTENZA MOSE” apposta su ciascuna murata

L'equipaggio dell'unità di pattugliamento deve essere in possesso di idonei titoli professionali marittimi (ex Codice della Navigazione e/o Convenzione IMO S.T.C.W.).

Il comandante/conducente del mezzo (o, in alternativa, almeno un membro dell'equipaggio) deve altresì essere in possesso di idonea certificazione per l'uso del radar e del VHF (corso radar di base o equivalente ai sensi della normativa vigente).

Un elenco dei mezzi destinati al servizio di cui al presente articolo e dei relativi equipaggi (con recapiti telefonici) deve essere depositato presso la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Chioggia e aggiornato – a cura del Consorzio Venezia Nuova – ad ogni variazione (anche temporanea).

È facoltà del Consorzio Venezia Nuova, sotto la piena ed esclusiva responsabilità del direttore dei lavori e/o del responsabile alla sicurezza designato, dotare le unità di cui al presente articolo di ulteriori strumentazioni/dotazioni eventualmente discendenti da altre fonti normative/regolamentari, ivi inclusa la Legge n°81/2008 e ss.mm./ii. in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Articolo 4

Ove, nell'ambito delle attività di cui al “rende noto”, alcuni specifici interventi progettuali/manutentivi risultino tali da:

- determinare un ingombro anche parziale del canale navigabile;

e/o

- incidere sulle ordinarie condizioni di sicurezza delle unità che transitano lungo il canale navigabile

e/o

- incidere sul sicuro e ordinario svolgimento del traffico portuale

e/o

- necessitare, per mere esigenze di sicurezza dei luoghi di lavoro, di una differente regolamentazione della navigazione per le unità percorrenti il canale navigabile,

l'Autorità Marittima, su documentata istanza da parte del soggetto realizzatore delle opere, potrà imporre anche il potenziamento del sopra citato servizio di vigilanza, tenendo conto di massima dei seguenti criteri:

- presenza costante, senza soluzione di continuità, durante l'operatività del cantiere/dei mezzi impiegati nelle fasi lavorative;

- presenza costante, senza soluzione di continuità, laddove i mezzi di cantiere, oltre le fasi di effettiva operatività, possano costituire un ingombro/intralcio/pericolo per i canali navigabili e/o gli specchi acquei limitrofi.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo è necessario che durante l'espletamento del servizio di vigilanza le unità siano dotate di:

- bandiera rossa issata a riva (lettera “ALFA” del C.I.S.);
- lampeggiante di colore arancione, a giro di orizzonte;
- riflettore radar passivo in testa d'albero;
- sistema ottico di segnalazione direzionale;
- adeguato impianto fonico per il lancio di segnali sonori.

Articolo 5

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più gravi fattispecie illecite, saranno sanzionati:

- ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di unità da diporto.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili per eventuali danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza dell'occorsa trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/Chioggia.

Articolo 6

Il presente provvedimento è da intendersi valido a partire dalle ore 00.00 del 01.01.2020.

Chioggia, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Michele MESSINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e D.lgs 07 marzo 2005 n.82 e norme collegate



